

**Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato.
Modifiche alla l.r. 43/2006.**

Sommario

PREAMBOLO

Art. 1 - Inquadramento del personale giornalista

Art. 2 - Dotazione organica

Art. 3 - Fondo salario accessorio del personale del comparto

Art.4 - Responsabile dell' Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione.

Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 43/2006

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l' articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana, ed in particolare l' articolo 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l' equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell' ambito di una speciale area di contrattazione, con l' intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, sottoscritto tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 21 maggio 2018, ed in particolare l' articolo 18 bis per l' istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e relativa Dichiarazione congiunta n. 8 secondo cui, con riferimento al citato articolo, *“le parti del presente contratto, con l' intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall' art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull' opportunità di definire, in un' apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell' art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l' applicazione della citata disposizione contrattuale nei*

confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria”;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ed in particolare l'articolo 1, comma 160, che ha inserito il comma 5 bis nell'articolo 9 della l. 150/2000: *“Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”;*

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l'applicazione, tra l'altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le Agenzie di informazione di Giunta e Consiglio regionale, del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 10 del 9 gennaio 2019, n. 81 del 17 aprile 2019 e n. 112 del 15 giugno 2020;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 43/2006, nell'istituire le strutture speciali per le attività di informazione di Giunta e Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 150/2000, ha provveduto – nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 - a riconoscere al personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un Ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso;

2. Nell'anno 2018, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni Locali 2016/2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di “giornalista pubblico”, cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;

3. Con la Dichiarazione congiunta n. 8 al citato CCNL si è definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale – da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle Organizzazioni sindacali dei giornalisti – per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento;

4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 9 gennaio 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Lazio n. 9/2017 nella parte in cui prevede l'applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 17 aprile 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l'applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;

5. La sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 15 giugno 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Basilicata n. 7/2001, nella parte in cui prevede l'applicazione al personale giornalista dell'ente del CNLG;

6. Alla data di adozione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l'equiparazione indicata;

7. Solo con la l. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del "trattamento in godimento", e quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 165/2001, e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;

8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte Costituzionale, che, con la citata sentenza n. 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;

9. Nel perdurare della vigenza della l.r. 43/2006 e della l.r. 9/2011, la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale, per la definizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;

10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell'attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;

11. Nelle more dell'adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti l'inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in

servizio presso l’Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell’ambito del CCNL Funzioni Locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla l.r. 43/2006;

12. L’intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell’ambito della proposta di rendiconto per l’anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell’Adunanza Plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all’applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;

13. L’equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di *reformatio in pejus*;

14. In considerazione dell’urgenza rappresentata da tutto quanto esposto è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Inquadramento del personale giornalista

1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”) cui si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni Locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno *ad personam*, ai sensi dell’articolo 1, comma 160 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria

dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 160/2019, le tabelle di equiparazione, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all'inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3 sono efficaci fino all'adozione del Contratto integrativo successivo al Contratto Collettivo Nazionale per l'attuazione dell'articolo 18 bis del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019.

Art. 2 **Dotazione organica**

1. La dotazione organica dell'Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 43/2006, e la dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, incrementandole, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e nella dotazione organica del Consiglio regionale. Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 **Fondo risorse decentrate del personale del comparto**

1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stabilmente incrementato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno *ad personam* di cui all'articolo 1, comma 2 oltre a quanto stanziato nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al numero di unità di cui all'articolo 2.

Art. 4 **Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006**

1. L'articolo 3 della l.r. 43/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione

1. La responsabilità dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni

pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, in possesso, oltretutto dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L'incarico di responsabile dell'Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l'esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L'incarico di responsabile dell'Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell'Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell'Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale.... (inserirne estremi della legge approvata).”.

Art. 5

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 2, il comma 4 dell'articolo 4 e il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 43/2006 sono abrogati.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.